

tivo avrebbero subito dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi, una riduzione del 10 per cento annuo del trasferimento erariale erogato per il titolo in argomento, facendo quindi venire meno l'obbligo di trasmissione della relativa certificazione prescritta dalla normativa previgente. Trattasi, si rammenta, di contributi erariali a valere sul fondo consolidato di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 504, che ricomprende particolari tipologie di trasferimenti attribuiti a favore degli Enti Locali da normative aventi carattere di specialità.

Infine, la legge n. 311 del 2004 ha previsto, per l'anno 2005, l'istituzione di due specifici fondi a favore degli Enti Locali. In particolare:

- con l'articolo 1, comma 52, il fondo per il rimborso agli Enti Locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del credito d'imposta, con dotazione di 10 milioni di euro;
- con l'articolo 1, comma 54, il fondo per l'insediamento dei Comuni Montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sottodotati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con dotazione di 5 milioni di euro.

Relativamente al fondo di cui all'articolo 1, comma 52, le modalità di riparto dello stesso saranno definite con decreto di prossima emanazione.

Le modalità di riparto ed attribuzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 54, sono state definite con il decreto ministeriale n. 1279 del 1° marzo 2005, successivamente integrato dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 aprile 2005. Con decreto del Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 14 settembre 2005 è stato provveduto all'assegnazione a favore dei Comuni beneficiari delle relative quote.

Il richiamato decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005, ha disciplinato le modalità di assegnazione del contributo previsto per l'anno 2005 a favore dei Comuni Montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati, e destinato a finalità di riequilibrio economico e sociale, al riequilibrio insediativo, all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative ed al recupero degli antichi mestieri.

Il fondo in argomento è stato quindi ripartito, per la quota del 50%, corrispondente a 2,5 milioni di euro, in parti uguali a favore di ciascun comune beneficiario e per la restante quota di 2,5 milioni di euro, ripartita rapportando direttamente l'importo della dotazione di ciascun ente, maggiorato secondo le percentuali indicate nella tabella allegata al decreto del 1° marzo 2005. Tali maggiorazioni vengono rapportate ai livelli di sottodotazione della media di fascia di appartenenza, con percentuali di maggiorazione che vanno dal 5 al 40 per cento.

Ulteriori elementi di interesse per gli Enti Locali

La legge finanziaria per l'anno 2005 reca, inoltre, ulteriori disposizioni di significativa portata per gli Enti Locali:

- l'articolo 1, commi 12 e 42, ha disposto alcuni limiti di spesa per l'anno 2005, per le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli Enti Locali, relativamente alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per incarichi di studio o ricerca o di consulenza.

In particolare, relativamente al disposto di cui al comma 12, è stato fatto divieto alle predette amministrazioni di poter effettuare, per l'anno 2005, spese di ammontare superiore rispettivamente al 90 per cento (80 e 70 per cento rispettivamente per i successivi anni 2006 e 2007) della spesa sostenuta nell'anno 2004, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, prescrivendo, altresì, l'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – di una relazione da cui risultasse la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro destinazione. Tale norma ha quindi previsto, in caso di mancata trasmissione nei termini stabiliti della prescritta relazione, una sanzione consistente nel non poter effettuare, in ordine alle predette spese, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004. Il successivo comma 13 prevede tuttavia una deroga all'obbligo di contenimento della spesa sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze da richiedersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In ordine alle spese derivanti dall'affidamento da parte degli Enti Locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, il successivo comma 42, ha introdotto elementi di novità nei confronti dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. In particolare, ha previsto che tale affidamento:

- debba essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

- in ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato dalla valutazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente Locale e deve essere trasmesso alla Corte dei Conti.

– l'articolo 1, commi 31, 32 e 42, pone a carico dei revisori dei conti nuovi compiti. In particolare:

- ai commi 31 e 32, vengono previsti compiti di verifica periodica (preventiva ed a consuntivo) del rispetto degli obblighi del Patto di stabilità interno, cui verrà successivamente fatto cenno nell'apposito paragrafo recante il Patto di stabilità interno per gli Enti Locali;

- in ordine a quanto posto a carico dell'organo di revisione, in applicazione del disposto di cui al comma 42, nel caso di affidamento a soggetti estranei all'amministrazione di incarichi di studio o ricerca, si rinvia a quanto già fatto cenno in riferimento ai limiti di spesa posti a carico delle pubbliche amministrazioni per l'anno 2005;

- l'articolo 1, comma 43, prevede, che i proventi delle concessioni in materia edilizia possano essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006;

- l'articolo 1, comma 51, consente, per gli anni 2005, 2006 e 2007 la variazione in aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli Enti che, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per l'anno 2005, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. Per i suddetti Enti l'aumento, specifica la disposizione in argomento, doveva comunque essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fino al 31 dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti

delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1) dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti avranno decorrenza, in ogni caso, dal periodo d'imposta successivo alla predetta data.

Nel corso del 2005 hanno deliberato l'applicazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.PE.F. 5.439 Enti su 7.469 appartenenti alle 15 regioni a statuto ordinario ed alle due regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna, rappresentanti il 73% circa del totale. Sono esclusi quelli appartenenti alle regioni a statuto speciale Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

— l'articolo 1, comma 65, della legge n. 311 del 2004 proroga quindi, per l'anno 2005, le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'I.R.PE.F. di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La richiamata legge n. 289 del 2002, modificava, per l'anno 2003, portandola al 6,5 per cento, l'aliquota relativa alla compartecipazione comunale all'I.R.PE.F. (in luogo dell'aliquota del 4,5% previsto dalla previgente disciplina) ed istituiva, a favore delle Province, una compartecipazione al gettito dell'I.R.PE.F. nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritta al capitolo 1023, applicando per tale categoria le stesse modalità di riparto e di attribuzione previste dalla richiamata normativa.

A fronte del gettito della compartecipazione I.R.PE.F., è stata effettuata, per l'anno 2005, la detrazione dei trasferimenti erariali in misura pari a 6.024,38 milioni di euro per i Comuni e 404,47 milioni di euro per le Province, sulla base dei dati più recenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernenti il gettito IRPEF relativo all'anno 2001 riferibile a ciascun Comune e ciascuna Provincia. Conseguenza della istituita compartecipazione è stata l'espansione dell'autonomia finanziaria di Comuni e Province.

— l'articolo 1, comma 66, conferisce agli Enti Locali la facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi beni immobili, per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui;

— l'articolo 1, comma 67, reca, quindi, novità normative in materia di I.C.I.. Sono stati, quindi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, prorogati al 31 dicembre 2005 i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive. Ulteriori entrate possono derivare dalle operazioni connesse a nuovi accatastamenti o a revisione del classamento di cui all'articolo 1, commi da 335 a 339;

— l'articolo 1, comma 68, integra il Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previo inserimento dell'articolo 205-bis, in forza del quale gli Enti Locali sono autorizzati alla contrazione di aperture di credito, arricchendo, di fatto le fonti di finanziamento in disponibilità degli Enti Locali, e regolandone l'accesso. Il predetto articolo 205-bis è stato, tuttavia, successivamente sostituito dall'articolo 1 sexies del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88, cui verrà successivamente fatto cenno in occasione dell'analisi delle modifiche ed integrazioni introdotte, nel corso dell'anno 2005, da disposizioni legislative successive alla legge finanziaria per detto anno;

— l'articolo 1, comma 79, avvia la sperimentazione dall'anno 2005 degli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica, come già anticipato nel paragrafo avente per oggetto le modalità di assegnazione dei trasferimenti. L'individuazione degli Enti (tre Province, sei Comuni e tre Comunità Montane) per i quali i trasferimenti erariali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli Enti e le modalità applicative della sperimentazione, avviata dal 1 settembre 2005, sono state disposte con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83361 dell'8 luglio 2005. Occorre comunque precisare che il sistema di tesoreria unica vigente per il 2005 non ha subito modifiche;

— l'articolo 1, comma 80, sostituisce, quindi, modificandolo, l'articolo 213 del T.U.O.E.L., recante "gestione informatizzata del servizio di tesoreria" introducendo:

- la facoltà di utilizzo di ordinativi di pagamento e di incasso informatici, validi anche per la resa del conto;

- la facoltà di prevedere nella Convenzione di tesoreria che incassi e pagamenti possano essere effettuati anche mediante le modalità dei servizi elettronici interbancari;

— l'articolo 1, comma 523, della legge n. 311 del 2004, ha quindi previsto una nuova graduazione dell'obbligo del passaggio da tassa a tariffa della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU). In virtù del disposto di cui alla legge finanziaria per l'anno 2005 viene posticipato a sei anni il termine nei confronti delle due classi di Comuni che nel corso dell'anno 1999 hanno conseguito un grado di copertura dei costi uguale o superiore al 55 per cento.

Altre previsioni di rilievo riguardano:

— l'articolo 1, comma 68, reca modifiche al T.U.O.E.L., agli articoli 42, comma 2 (attribuzione dei consigli), 204, comma 2 (regole particolare per l'assunzione di mutui), ed inserisce l'articolo 207, comma 1 bis (fideiussione);

— l'articolo 1, commi 434, 435 e 441, introduce disposizioni riguardanti l'acquisizione da parte degli Enti Locali di beni del patrimonio dello Stato. Nel dettaglio:

- viene previsto, ai commi 434 e 435 il trasferimento, a richiesta, a titolo oneroso, dallo Stato ai Comuni di aree sulle quali i Comuni stessi abbiano realizzato opere di urbanizzazione primaria disciplinando la definizione del prezzo di cessione e la definizione delle somme dovute dai Comuni per l'occupazione realizzata su dette aree;

- viene previsto, al comma 441, il trasferimento a favore dei Comuni, a titolo gratuito, della proprietà di alloggi e relative pertinenze di proprietà statale, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori;

- articolo 1, comma 539, proroga ulteriormente al 2006 il termine per l'introduzione della contabilità economica per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per le Comunità Montane.

Patto di stabilità interno per gli Enti Locali

Com'è noto, anche per l'anno 2005, le Autonomie Locali concorrono al rispetto degli obblighi Comunitari ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine, gli Enti sono chiamati al rispetto di parametri economici, la mancata osservanza dei quali

implica l'applicazione di determinate sanzioni. La legge finanziaria per detto anno ha tuttavia profondamente modificato la disciplina inerente gli Enti Locali.

L'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea indicati nel Documento di programmazione economico finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 – 2007 fissa il limite di incremento della spesa complessiva delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato al 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni di spesa aggiornate del 2004, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

Importanti novità sono state introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2005 nell'azione di contenimento della spesa pubblica. In sintesi:

- l'ampliamento dei soggetti coinvolti nel Patto di stabilità interno e soggetti a monitoraggio (successivamente interverranno le modifiche disposte dalla legge n. 88 del 2005);
- l'introduzione di un sistema premiante che favorisca gli Enti individuati come "virtuosi", con le modalità che verranno successivamente definite;
- la definizione degli obiettivi programmatici (sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa) espressi non più in termini di saldo finanziario, ma in termini di spese (correnti e in conto capitale);
- l'esemplificazione delle modalità di calcolo dell'obiettivo programmatico per l'anno 2005;
- l'abrogazione delle disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, limitatamente alle regole del Patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi (articolo 1, comma 41).

L'articolo 1, comma 21, prevede che ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le Comunità Montane, le Comunità Isolate e le Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007, con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119 della Costituzione.

In particolare, relativamente all'*obiettivo* per l'anno 2005 per ciascuna Provincia, ciascun Comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e ciascuna Comunità Montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'articolo 1, comma 22, lettera a), della legge n. 311 del 2004, ha previsto, per il periodo di riferimento, che ai fini del Patto di stabilità interno per detto anno, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, sia in termini di cassa che di competenza, determinato ai sensi del comma 24 dello stesso articolo 1, non potesse essere superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, incrementata:

- dell'11,5% limitatamente agli Enti Locali "virtuosi", ovvero quegli Enti che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro capite inferiore a quella media pro capite della fascia demografica di appartenenza;
- del 10 per cento per i restanti Enti Locali.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 gennaio 2005 è stata stabilita la spesa media per ciascuna delle classi demografiche individuate dal richiamato articolo 1, comma 22.

Relativamente ai restanti soggetti, nei confronti dei quali la legge finanziaria per l'anno 2005 ha disposto l'applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, ovvero le Unioni di Comuni e le Comunità Isolane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le regole in materia variano rispetto agli Enti precedentemente individuati, applicandosi, nella fattispecie, la percentuale unica di incremento dell'11,5% sulla spesa media del triennio 2001-2003, sia in termini di impegni che di pagamenti totali.

Diversamente dal passato e come già fatto cenno in premessa il riferimento non è quindi più all'obiettivo del saldo finanziario, ma al complesso delle spese.

Relativamente alle richiamate disposizioni di cui all'articolo 1, commi 21 e 22, della legge finanziaria per l'anno 2005, è successivamente intervenuto l'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge del 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 maggio 2005, n. 88, il quale ha previsto che le stesse non dovessero trovare applicazione, limitatamente all'anno 2005, nei confronti dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e delle Unioni di Comuni, nonché delle Comunità Montane e delle Comunità Isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti, esonerando, per il predetto arco temporale, i suddetti Enti dal rispetto del Patto di stabilità. Ne deriva, a seguito delle intervenute modifiche, che risultano soggetti al Patto di stabilità interno per l'anno 2005, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le Comunità Montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti e le Comunità Isolane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

In ordine alle *modalità di calcolo dell'obiettivo*, l'articolo 1, commi 24 e 25, così come modificato dal decreto-legge del 31 marzo 2004, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 maggio 2005, n. 88 e dal decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 agosto 2005, n. 168, ha precisato che il complesso delle spese (correnti ed in conto capitale) di cui ai commi 22 e 23 venisse calcolato, sia per la gestione di competenza che per la gestione di cassa, al netto delle:

- spese di personale: cui si applica la specifica disciplina di settore;
- spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie ed altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessione di crediti;
- spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
- spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile;
- spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle sostenute dai Comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazioni di stato di emergenza;
- spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli Enti Locali a partire dal 1 gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale;
- spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;

- limitatamente all'anno 2005 le spese in conto capitale derivanti da interventi co-finanziati dall'Unione Europea.

Deroghe ai limiti definiti dal comma 22 vengono previste solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità (articolo 1, comma 26, della legge finanziaria per l'anno 2005). Successivamente modifiche alla legge n. 311 del 2004, in materia di limiti di spesa in conto capitale per gli Enti Locali, sono state disposte dalla legge n. 88 del 2005, attraverso l'introduzione della disposizione che ha consentito un diverso calcolo del limite di spesa per gli Enti Locali che hanno registrato per l'esercizio 2004 un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore al 100 per cento del corrispondente ammontare della spesa annua mediamente impegnata nel triennio 2001-2003.

Al fine di consentire il *monitoraggio degli adempimenti relativi al Patto di stabilità interno* per l'anno 2005, l'articolo 1, comma 30, della legge n. 311 del 2004, ha prescritto l'obbligo per le Province, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le Comunità Montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti di trasmissione, con cadenza trimestrale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché all'U.P.I. per le Province, all'A.N.C.I. per i Comuni ed all'U.N.C.E.M. per le Comunità Montane (comma 37), entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, delle informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso il prospetto e con le modalità definite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 28 giugno 2005, utilizzando il sistema web appositamente previsto.

Ne deriva l'estensione dei soggetti interessati al monitoraggio del Patto di stabilità interno via web, che vede interessati anche i Comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e 60.000 abitanti e le Comunità Montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Al fine di consentire il monitoraggio, la valutazione e la verifica degli andamenti gestionali del Patto di stabilità interno e il rispetto dell'obiettivo annuale sul complesso delle spese, l'articolo 1, comma 31, della legge finanziaria per l'anno 2005 ha confermato il ricorso alla *programmazione finanziaria* in corso d'anno. In particolare, la legge n. 311 del 2004 ha previsto che la programmazione finanziaria dovesse aver luogo con cadenza:

- trimestrale, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti ;
- semestrale, per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti e per le Comunità Montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti (introdotto dall'articolo 1, comma 31).

In considerazione delle modifiche alle regole relative al Patto di stabilità interno per l'anno 2005, disposte, successivamente, dalla legge n. 88 del 2005, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 28 giugno 2005, sono state definite le modalità ed i prospetti con cui devono essere fornite le informazioni di cui all'articolo 1, commi da 21 a 40, della legge n. 311 del 2004, con riferimento alle sole Province, ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed alle Comunità Montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Agli Enti interessati dopo aver definito l'obiettivo programmatico del complesso dei pagamenti per il 2005, sulla base dei criteri di cui al comma 24, è stato fatto obbligo di effettuare

le previsioni del complesso delle spese trimestrali o semestrali cumulate a tutto il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre.

Per le Unioni di Comuni e le Comunità Isolane nessun adempimento è stato previsto relativamente alla programmazione finanziaria.

La verifica del rispetto dell'obiettivo trimestrale o semestrale entro il mese successivo al trimestre di riferimento e la sua coerenza con l'obiettivo annuale sono stati affidati al Collegio dei revisori dei conti, al quale è stato fatto carico, in caso di inadempienza, rilevato lo scostamento, di darne comunicazione sia all'Ente che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso il sistema web per le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti ed alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti, nonché all'U.P.I. per le Province, alla A.N.C.I. per i Comuni ed all'U.N.C.E.M. per le Comunità Montane (articolo 1, comma 31, della legge finanziaria per l'anno 2005).

In ordine, infine agli adempimenti previsti per l'organo di revisione economico finanziario, connessi all'attività di verifica del rispetto degli obiettivi, sono pervenute al Ministero dell'Interno, nel corso dell'anno 2006, 24 comunicazioni di mancato conseguimento dell'obiettivo riferito all'anno 2005 (dato provvisorio), mediante il modello di cui al decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 gennaio 2006.

Il sistema sanzionatorio prevede, qualora l'Ente non dovesse raggiungere gli obiettivi stabiliti, l'assoggettamento, a decorrere dall'anno 2006, ad alcune limitazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi e alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo (tempo determinato, indeterminato o attraverso il ricorso a mobilità), nonché il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti (articolo 1, comma 33, della legge finanziaria per l'anno 2005).

In particolare, relativamente alla prima delle sanzioni elencate, gli Enti non potranno effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente, ridotta del 10 per cento.

Per gli Enti soggetti al Patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003. La richiamata disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità.

Modifiche introdotte da ulteriori disposizioni legislative

Modifiche ed integrazioni alla disciplina inerente la finanza locale sono state altresì introdotte, nel corso dell'anno 2005, da provvedimenti normativi la cui entrata in vigore ha prodotto effetti di rilievo. Si fa riferimento, nella fattispecie, al decreto-legge 30 dicembre 2004 n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26, al decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88 ed al decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recanti, rispettivamente, "proroga di termini", "disposizioni urgenti per l'univer-

sità e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione”, “disposizioni urgenti in materia di Enti Locali” e “disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”.

Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26

Tra le modifiche introdotte emerge, in particolare, la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2005, fissato al 31 marzo 2005. Viene quindi ribadita l'applicabilità, per l'anno 2005, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.

Occorre, quindi, richiamare la disposizione di cui all'articolo 1 quater in tema di liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili, in applicazione della quale vengono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive, i termini per la liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004, derogando all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in tema di efficacia temporale delle norme tributarie.

Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43

Tra le innovazioni di rilievo introdotte dalla richiamata legge, si segnalano, nel dettaglio, le disposizioni riguardanti la materia di diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili e la rideterminazione, ove occorra, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

In particolare, l'articolo 6 quater apporta modifiche all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, istitutivo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, modificando i criteri di riparto della quota parte eccedente i 30 milioni di euro da ripartirsi, con apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. I nuovi criteri prevedono:

- che il 40 per cento (in luogo del 20 per cento) delle risorse affluite sul predetto fondo vengano distribuite a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuali di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di cento chilometri quadrati;

- che il 60 per cento (in luogo dell'80 per cento) del totale venga destinato per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

Viene altresì disposto l'incremento, nella misura di un euro a passeggero, delle risorse complessivamente affluenti a titolo di addizionale comunale sui diritti di imbarco, destinando tali disponibilità aggiuntive ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della conversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

In ordine, invece, alla rideterminazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, l'articolo 7 octies stabilisce che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e con effetto per l'esercizio 2005, i Comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 medesimo. Viene quindi prevista, a decorrere dal 2006, l'indicizzazione annuale parametrata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT. Viene quindi estesa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 470, della legge finanziaria per l'anno 2005 anche all'imposta sugli intrattenimenti e all'imposta sulla pubblicità. Le richiamate disposizioni, si rammenta, prevedevano che per le associazioni sportive dilettantistiche, ivi comprese anche quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, fosse da considerarsi in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato. Ciò ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi".

Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 88

Vasta portata assume il contenuto delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.88.

Nel dettaglio, esse investono molteplici tematiche:

1) Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005

L'articolo 1, comma 1, prevede l'ulteriore differimento al 31 maggio 2005, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2005. Tale scadenza, ordinariamente fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, era stata già differita al 31 marzo 2005, dal decreto-legge n. 314 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2005.

Vengono quindi confermate, per l'anno 2005, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 2005, n. 26 ("Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno

2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140”).

Ne è derivato, nel caso in cui i Consigli degli enti non abbiano approvato il bilancio entro il 31 maggio 2005 e qualora gli statuti degli enti non abbiano previsto l'organo deputato ad intervenire in via sostitutiva, che le Prefetture competenti dovessero provvedere:

– nel caso in cui lo schema di bilancio sia stato già predisposto dalla Giunta, ad assegnare al Consiglio, con atto notificato ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;

– nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema di bilancio da parte della Giunta a nominare un commissario per la predisposizione dell'atto e quindi a consegnare al Consiglio un termine per la sua deliberazione.

2) Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria per l'anno 2005)

Le modifiche introdotte dagli articoli 1 bis, 1 ter e 1 quater incidono sulla disciplina del Patto di stabilità interno, prevedendo modifiche ad alcuni articoli della legge finanziaria per l'anno 2005 disciplinanti la materia. Delle innovazioni introdotte in materia di limiti di spesa in conto capitale, dei criteri per la definizione dei limiti di spesa e di calcolo del complesso delle spese per gli Enti Locali è stato già fatto cenno nel paragrafo avente per oggetto il Patto di stabilità per gli Enti Locali.

3) Disposizioni per la salvaguardia finanziaria dei Comuni

L'articolo 1 quinquies introduce una modifica normativa che produce effetti sull'ammontare dei trasferimenti erariali agli Enti Locali. Viene, infatti, fornita una chiave di lettura dell'articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249. Lo stesso, infatti, limitatamente alle centrali elettriche va interpretato nel senso che i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene complesso. Ne deriva che concorrono alla determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale di cui al periodo precedente anche se fisicamente non incorporati al suolo. Tale disposizione ha prodotto, quale effetto, la conseguente rideterminazione dei trasferimenti erariali agli Enti Locali interessati per tutti gli anni di riferimento.

4) Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contrazione di aperture di credito da parte degli Enti Locali

L'articolo 1 sexies reca modifiche al Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (in seguito TUOEL) in materia, di contrazione di aperture di credito da parte degli Enti Locali e di risanamento degli Enti Locali.

In materia di contrazione di aperture di credito da parte degli Enti Locali, viene sostituito l'articolo 205-bis del TUOEL e modificati gli articoli 183, comma 5, 189, comma 2 e 204, comma 1, ad esso correlati. Il novellato articolo 205-bis autorizza gli Enti Locali alla contrazione di aperture di credito nel rispetto della disciplina introdotta dal provvedimento legislativo in esame.

In particolare:

- l'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3. In sostanza, tale impiego deve avvenire sulla base di documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. I tesoriери potranno dare esecuzione ai relativi titoli di spesa solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo;

- i contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere una serie di clausole e condizioni indicate nel novellato articolo 205-bis;

- le aperture di credito sono soggette al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalità previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 dicembre 2003, n. 389.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis nella sua formulazione attuale, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sono individuati i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito ed approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito.

Le modifiche ed integrazioni degli ulteriori articoli del TUOEL di cui in premessa attengono, rispettivamente:

- all'articolo 183, comma 5, l'inserimento della lettera c-bis), avente per oggetto "Impegni di spesa".

Ne deriva che le spese in conto capitale si considerano impegnate ove finanziate, tra l'altro, con aperture di credito all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;

- all'articolo 189, comma 2, avente per oggetto "residui attivi".

Alla luce dell'integrazione proposta sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito;

- all'articolo 204, comma 1, "Regole particolari per l'assunzione di mutui".

L'ente locale può, quindi, assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione di mutui (ai primi due titoli per le Comunità Montane).

5) *Disposizioni in tema di risanamento degli Enti Locali in stato di dissesto finanziario*

L'articolo 1 septies ha modificato ed integrato alcuni articoli del TUOEL. Nel dettaglio, vengono modificati l'articolo 255, comma 5, integrato l'articolo 268-bis, e rettificato l'articolo 268-ter, comma 4.

Le modifiche che investono l'articolo 255, comma 5, del TUOEL riguardano il mutuo assunto dall'organo straordinario di liquidazione, finalizzato agli interventi a favore degli Enti in stato di dissesto finanziario. Tale modifica è finalizzata al perseguimento del reale risanamento finanziario degli Enti e nell'ottica di evitare il procrastinarsi della durata della procedura della liquidazione. A tale scopo l'accesso al fondo speciale è riservato, a partire da quello relativo all'anno 2003, esclusivamente agli Enti Locali dissestati che abbiano approvato il rendiconto della gestione, in modo da destinare le esigue risorse derivanti dal fondo ai soli enti che per casi eccezionali non riescono con le proprie forze a chiudere le passività del dissesto. Sono inoltre state salvaguardate le posizioni degli Enti Locali, non ancora tornati in bonis, che hanno presentato domanda di accesso al fondo dell'anno 2002, entro i termini previsti dal decreto ministeriale 7 giugno 2004.

Viene quindi integrato l'articolo 268-bis e rettificato l'articolo 268-ter. In particolare, viene previsto:

- l'inserimento del comma 1-bis, con il quale viene estesa la procedura straordinaria per la prosecuzione del dissesto anche agli Enti Locali dissestati per i quali gli organi della liquidazione hanno già approvato il rendiconto della liquidazione. Viene conseguentemente presa in considerazione la situazione degli Enti Locali dissestati, i quali, anche dopo la chiusura della liquidazione da parte dell'organo straordinario della liquidazione, nonostante siano formalmente tornati in bonis, in realtà si trovano in una grave situazione di paralisi amministrativo-contabile, derivante dal deficit finanziario che, non coperto con i fondi della liquidazione, si ripercuote sul bilancio dell'Ente Locale. Ciò a causa di debiti derivanti sia da sentenze successive alla chiusura della liquidazione che dalla mancata realizzazione effettiva delle poste inserite nella massa attiva (mancata riscossione dei residui attivi, inalienabilità dei beni patrimoniali ecc.), nonché dalla differenza non finanziabile del piano di estinzione e dagli interessi che, chiusa la procedura, ritornano esigibili ai sensi dell'art. 248 del T.U.;

- l'estensione della procedura straordinaria, per garantire il reale risanamento dell'Ente Locale che si traduce nell'equilibrio finanziario dello stesso, sia in termini di cassa che di competenza, anche agli Enti i cui organi straordinari di liquidazione hanno già approvato il rendiconto di gestione;

- l'ulteriore proroga in carica, di un altro anno, a favore della commissione appositamente costituita per la prosecuzione della gestione del dissesto finanziario, in casi eccezionali e su richiesta motivata dell'Ente (la previgente normativa sanciva che la predetta commissione potesse durare in carica soltanto un anno, prorogabile per un altro anno);

- la possibilità che l'Ente Locale dissestato possa accantonare apposita somma, considerata spesa eccezionale a carattere straordinario, nei bilanci annuali e pluriennali anche ai fini del neo istituito comma 1 bis.

6) Anticipazioni a favore di Enti Locali in condizioni di difficoltà

L'articolo 1 octies ha previsto la possibilità, in deroga alla normativa vigente, che il Ministero dell'Interno provveda ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005 a favore dei Comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento mafiosi, su proposta della commissione straordinaria (come peraltro già previsto per l'anno 2004). Ciò per far fronte alle difficoltà finanziarie in cui versano gli stessi.

7) Modifiche all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

L'articolo 1 novies istituisce presso il Ministero dell'Interno l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), quale strumento con funzione di vigilanza anagrafica, il quale dovrà essere costantemente aggiornato da tutti i Comuni con i dati anagrafici in loro possesso al fine di rendere i dati in esso contenuti in linea con la realtà territoriale.

8) Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica

L'articolo 2 prevede che il recupero a valere sui trasferimenti erariali delle maggiori somme corrisposte in via presuntiva ai Comuni dal Ministero dell'Interno per gli anni 2004 e precedenti, in applicazione dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è effettuato, a decorrere dall'anno 2005, per cinque esercizi finanziari e per otto esercizi finanziari per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con la legge n. 133 del 1999, si rammenta, si è provveduto alla riforma della disciplina delle addizionali sui consumi di energia elettrica, attribuendo ai Comuni la quota di addizionale relativa ai consumi delle utenze abitative ed alle Province la quota di addizionale relativa ai consumi delle utenze diverse (commerciali, industriali, ecc.) e stabilite variazioni dei trasferimenti erariali ai Comuni in diminuzioni od in aumento, in misura pari alla somma del maggiore o minore gettito derivante dalla revisione delle addizionali di cui trattasi.

Nel corso dell'anno 2003 la modifica dei trasferimenti erariali venne operata in via provvisoria, sulla base di dati stimati. Poiché, nel corso dell'anno 2004, si è evidenziato uno scostamento negativo tra gli importi effettivamente spettanti e quelli attribuiti in via provvisoria, si è ravvisata la necessità di disporre recuperi a carico di un consistente numero di Comuni, riferiti a più esercizi. La norma introdotta dal provvedimento legislativo in esame ha quindi consentito di diluire il recupero dei crediti in argomento, in modo tale da attutire gli effetti negativi che ne sarebbero derivati a carico dei bilanci degli Enti Locali.

9) Capacità dell'Ente Locale di stare in giudizio attraverso il dirigente

L'articolo 3 bis sostituisce l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, comma 3, stabilendo, che l'Ente Locale possa stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti privi di figure dirigenziali, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio. L'applicabilità della predetta disposizione è estesa anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in argomento.

10) Modifica della legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di incompatibilità

Con l'articolo 3 ter viene esplicitato che le cariche di amministratore locale, come definito dall'articolo 77, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono comprese fra le cariche pubbliche precluse al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato e che quindi non sussiste incompatibilità tra le cariche di governo e di amministratore locale.

11) Deroga all'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465

Con l'articolo 3 quater viene introdotta una parziale modifica alla disciplina di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 465/1997 in materia di convenzioni di segreteria, superando il limite per cui tutti i comuni che vogliono accedere a tale strumento debbano necessaria-

mente essere ricompresi nell'ambito della competenza territoriale della medesima sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Tale deroga presuppone che debba trattarsi di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e che il Comune sia collocato in territorio in posizione di confine con l'altra regione ove insiste il territorio del comune col quale si decide di stipulare la convenzione per il servizio di segreteria. Ciò al fine di consentire accordi per l'esercizio associato dell'ufficio di segreteria tra comuni che, pur appartenendo a regioni diverse, per le specifiche collocazioni geografiche e per le specifiche condizioni territoriali, quali l'esistenza di dirette vie di comunicazione, rendono agevole l'esercizio associato di funzioni.

Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168

Il provvedimento di legge in esame reca all'articolo 14 septiesdecies modifiche all'articolo 1, comma 132, della legge n. 311 del 2004, eliminando la deroga prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2005 al principio dalla stessa introdotto, in base al quale viene fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, salvo diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

L'articolo 14 decies reca quindi modifiche agli articoli 60 e 63 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel dettaglio le modifiche investono i casi di ineleggibilità ed incompatibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale.

In ordine ai casi di *ineleggibilità* vengono ricompresi i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del Comune o della Provincia. Sono altresì ritenuti *incompatibili* l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente.

Le modifiche introdotte dall'articolo 14, in ordine al Patto di stabilità per gli Enti Locali l'anno 2005, sono state già segnalate.

Stanzamenti ed erogazioni erariali

I trasferimenti erariali da erogare agli Enti Locali per l'anno 2005 discendono, come accennato, dalla legge finanziaria per tale anno e dalle numerose norme che l'hanno preceduta e che hanno determinato tra l'altro la complessità di un'analisi sistematica degli stessi.

Andamento dei fondi

Per l'anno 2005 si evidenzia che le risorse assegnate in bilancio in termini di competenza non hanno consentito l'erogazione dei trasferimenti erariali spettanti per lo stesso nella misura totale. Tuttavia permane l'insufficienza delle risorse complessive assegnate in termini di cassa che ha creato difficoltà nelle erogazioni da disporre per i trasferimenti erariali ancora spettanti per gli anni 2003 e precedenti, con particolare riferimento agli Enti Locali soggetti al monitoraggio da parte del Ministero dell'Interno.

Si segnala infine che nell'anno 2005 si è provveduto all'erogazione del saldo spettante agli Enti Locali a titolo di contributo ordinario spettante per l'anno 2003.

Per l'anno 2005 le somme dovute dalle Province ammontano a 135,07 milioni di euro.

Indisponibilità dei fondi in termini di cassa

L'ammontare complessivo dello stanziamento di cassa destinato agli Enti Locali per l'anno 2005 è pari a 16.558,74 milioni di euro, la massa spendibile è pari a 22.063,33 milioni di euro, di cui 15.250,94 milioni in termini di competenza e 6.812,39 milioni in conto residui.

In sede di assestamento di bilancio è stata richiesta un'integrazione di cassa pari a 567,15 milioni di euro. A fronte di tale richiesta, la legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2005 non ha invece assegnato ulteriori risorse di cassa.

Ammontare delle erogazioni

Le erogazioni disposte per l'anno 2005 ammontano a complessivi euro 15.319,11 milioni, di cui 13.673,68 milioni di euro per il pagamento dei trasferimenti erariali spettanti per l'anno 2005 e 1.645,43 milioni di euro per i trasferimenti erariali spettanti per gli anni 2004 e precedenti.

I contributi agli Enti Locali per l'anno 2005 sono stati erogati nell'ammontare effettivamente spettante con esclusione del contributo ordinario erogato nella misura percentuale del 77 per cento.

I trasferimenti erariali alle Regioni

Nel 2005 i trasferimenti erariali dallo Stato alle Regioni, come iscritti nel bilancio dello Stato, ammontano a 76.428 milioni di euro, con un incremento del 2,4% rispetto al 2004.

L'ammontare dei trasferimenti è in linea con il processo di devoluzione delle competenze. L'autonomia finanziaria che il disposto costituzionale riconosce alle Regioni si traduce nella riduzione dell'ambito dei trasferimenti erariali vincolati a fronte dell'aumento delle entrate cosiddette libere, cioè dei tributi propri, della compartecipazione al gettito di tributi erariali, nonché dei trasferimenti senza vincoli di destinazione a carico di un fondo finalizzato alla solidarietà interregionale.

Fino al 2012 la ripartizione tra le regioni del detto fondo avverrà riducendo gradualmente il peso della perequazione basata sulla spesa storica ed aumentando quello fondato sulla perequazione a regime, al fine di ricostruire il sistema di perequazione interregionale su nuove basi maggiormente condivise da tutti i soggetti istituzionali coinvolti, cioè lo Stato, le regioni settentrionali e le regioni del centro sud.